Associazione culturale e sindacale

NOI SCUOLA

Via di Camerata 49, 50133 FIRENZE noiscuolafirenze@libero.it - www.noiscuolafirenze.org

SINDACATI: FIRMATARI, RAPPRESENTATIVI E NON.

- 1. La nota ARAN n. 4260 del 27/5/2004 distingue le organizzazioni sindacali in: **rappresentative firmatarie, rappresentative non firmatarie, non rappresentative**. *Tutte, senza distinzione, possono rappresentare e tutelare i lavoratori, presentare liste alle elezioni RSU, indire scioperi.*
- 2. Solo le organizzazioni sindacali rappresentative **firmatarie** possono e devono accreditare propri dirigenti e terminali associativi per partecipare alle contrattazioni dei vari livelli, comprese quelle di istituto. E solo in questo caso si usa il termine "accreditamento".
- 3. Non esiste invece nessuna possibilità di "accreditamento all'ARAN": per consentire a una organizzazione sindacale di partecipare alle elezioni RSU, l'ARAN richiede la trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto, oltre alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146; dopodiché l'ARAN rilascia un semplice "attestato di avvenuto deposito", che serve unicamente a rendere più facili le operazioni burocratiche di presentazione delle liste (Circolare ARAN n. 4 del 22 dicembre 2011, lett. B, f 3, punto 2).
- 4. La nota n. 4260 legittima, senza alcuna criminalizzazione di sorta, le "organizzazioni sindacali non rappresentative" ed i rispettivi "dirigenti sindacali": hanno pieno diritto di esistere ed hanno anche, nei luoghi di lavoro, "la possibilità... di comunicare il nominativo del responsabile del proprio terminale associativo", pur senza avere diritto ai distacchi, ai permessi, a indire assemblee ed a partecipare alle contrattazioni.
- 5. Il diritto di indire assemblee, ai sensi dell'art. 8 del vigente CCNL, compete non solo ai sindacati rappresentativi, ma anche alla RSU "nel suo complesso", la quale, ai sensi del comma 7, ha la facoltà di invitare a partecipare "dirigenti sindacali esterni", non necessariamente appartenenti alle organizzazioni sindacali firmatarie.
 6. Il Dirigente Scolastico ha solo il diritto, riconosciuto sia dalla nota n. 4260 sia dall'art. 8 CCNL, di essere informato tempestivamente riguardo alla partecipazione di "dirigenti sindacali esterni", ma non spetta a lui autorizzarne o meno la partecipazione.
- 7. Quanto alle **contrattazioni di istituto**, *i dirigenti dei sindacati non rappresentativi possono parteciparvi a pieno diritto solo se formalmente designati dalla RSU nella propria delegazione trattante* (sulla cui composizione non hanno potere di intervento né il DS né i sindacati firmatari).

Firenze, 16 maggio 2013.